



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/dt

Roma, 23 novembre 2020

*Informativa n. 143/2020*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

*Oggetto: Mancata comunicazione del domicilio digitale all'Ordine – Precisazioni in merito alla Informativa 98/2020 a seguito delle indicazioni ricevute dal Ministero della Giustizia*

Gentile Presidente,

faccio seguito all'informativa 98/2020 (*Mancata comunicazione dell'indirizzo pec all'Ordine – Sistema sanzionatorio introdotto dal decreto-legge "semplificazioni"*) per informarTi che, in conseguenza dei chiarimenti richiesti dal Consiglio Nazionale al Ministero della Giustizia in merito alla sanzione prevista per la mancata comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, Il Ministero - con nota 186506 del 18 novembre 2020 (che Ti allego) - ha affermato che la sanzione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76<sup>1</sup>, vale a dire la "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare.

Ne consegue che nei confronti degli iscritti che, a seguito della formulazione della diffida ad adempiere all'obbligo di comunicazione all'Ordine entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, non abbiano

<sup>1</sup> Art. 37 "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti"

1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

comunicato il proprio domicilio digitale, la "sospensione dall'albo" prevista dalla norma sopra citata dovrà essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.